



Città di Stessa
(Provincia di Chieti)
Medaglia di Bronzo al Valor Civile



Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 08-07-2025

Oggetto: Festeggiamenti in onore di San Benedetto. Provvedimenti.

copia

L'anno duemilaventicinque e questo giorno otto del mese di luglio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza, il Signor SCIORILLI BORRELLI GIULIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

All'appello risultano :

SCIORILLI BORRELLI GIULIO	Sindaco	Presente
Orfeo Enzo	Vice Sindaco	Presente
Tumini Ilenia	Assessore	Presente
Masilli Giuseppe	Assessore	Presente
Apilongo Marianna	Assessore	Presente in videoconferenz a
D'Amico Giammarco	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Generale Floriana Tambasco.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.127 del 14/10/1991, così come modificato e integrato con delibere di Consiglio Comunale n.89 del 21/12/1999, n.119 del 17/07/2002 e n.470 del 29/04/2010;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 192 del 12/11/2019 con la quale si definivano le linee guida e i criteri organizzativi per la concessione del patrocinio del Comune di Atesa;

Visti:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione, il quale stabilisce che *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;*
- l'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che *“Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;*
- l'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che *“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;*

Considerato che rientra nelle competenze dell'ente locale la possibilità di erogare contributi in favore di associazioni, comitati, parrocchie, in relazione allo svolgimento di attività e prestazioni rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività locale, sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale.

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti sez. Controllo Lombardia/1076/2010/PAR, secondo la quale *“Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione”.*

Rilevato che secondo un costante orientamento giurisprudenziale la concessione di contributi ad iniziative di un soggetto terzo rientrano nei compiti del Comune in quanto svolte nell'interesse della collettività ex art.118 della Costituzione, caratterizzate dall'esercizio di attività propria dell'ente in forma sussidiaria, esercitata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche.

Premesso che con note prot. n. 15055 del 25/06/2025 e n. 15253 del 27/06/2025 il Parroco della Parrocchia San Vincenzo Don Andrea Rosati chiedeva la concessione del patrocinio e la collaborazione dell'Ente nell'ambito tradizionali festeggiamenti in onore di San Benedetto, Patrono d'Europa, nell'omonima Chiesa in Piazzano in programma per il giorno 13 luglio 2025, festa molto sentita dalla popolazione;

Atteso che nello specifico si richiedeva il patrocinio del Comune di Atesa, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per la preparazione e svolgimento dei festeggiamenti ed un contributo economico per sostenere le spese del noleggio del palco per l'esibizione dei musicisti.

Considerato che la suddetta iniziativa è degna di considerazione in quanto la tradizionale festa in suo onore di San Benedetto è parte del patrimonio religioso e culturale della città;

Ritenuto di concedere il patrocinio e la collaborazione del Comune di Atesa alla Parrocchia San Vincenzo per l'organizzazione della Festa in onore di San Benedetto che si terrà il giorno 13 luglio p.v.;

Ritenuto, inoltre, di estrinsecare la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Atesa con il contributo per il noleggio del palco entro l'importo massimo di € 500,00-iva inclusa;

Visto l'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Acquisiti i favorevoli pareri:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto, altresì, di demandare al Responsabile del II settore l'adozione degli atti necessari per effettuare la suddetta spesa, incaricandola di provvedere entro l'importo massimo desumibile di € 500,00 I.V.A. inclusa disponibile al capitolo 103630, uscita bilancio 2025;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge

DELIBERA

- di concedere, per i motivi sopra esposti, il patrocinio e la collaborazione dell'Ente alla Parrocchia di San Vincenzo per l'organizzazione della Festa in onore di San Benedetto che si terrà il giorno 13 luglio 2025;
- di estrinsecare la collaborazione dell'Ente mediante un contributo per le spese di organizzazione della manifestazione di € 500,00 iva inclusa disponibili al capitolo 103630 denominato "Manifestazioni e spettacoli diversi nel settore culturale" uscita bilancio 2025;
- di demandare al Responsabile del II Settore l'adozione degli atti necessari per effettuare la spesa;
- di dare atto che il Comune non assume alcuna responsabilità civile e penale in ordine all'organizzazione e allo svolgimento dell'evento in oggetto;
- di dare atto, altresì, che i concessionari sono obbligati a tenere indenne il concedente in ordine ad ogni tipo di richiesta o pretesa che possa comunque derivare dall'utilizzo degli spazi concessi in uso;

Con separata e successiva votazione, unanime e palese, resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

E' parte integrante della deliberazione di G.C. n. 90 del 08-07-2025

Oggetto: Festeggiamenti in onore di San Benedetto. Provvedimenti.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica Segretario**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **Tambasco Floriana**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio

F.to **BERARDI MICHELE**

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to GIULIO SCIORILLI BORRELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Floriana Tambasco

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile della pubblicazione
(Fto come in originale)

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

- **E' stata affissa all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi dal 08-07-2025 al 23-07-2025 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000;**
- **E' stata comunicata in data 08-07-2025 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000;**

- Che la presente deliberazione:

- **è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000) .**

Dalla residenza Comunale, li 08-07-2025

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, li 08-07-2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Floriana Tambasco